

Pensioni, obbligo di conto corrente se sono oltre soglia

IL QUESITO

Sto per andare in pensione e dal mese prossimo riceverò il trattamento pensionistico dall'Inps. La somma mensile ammonta a 1.200 euro circa. Il datore di lavoro mi ha detto che non potrà riscuotere la somma in contanti, in quanto la pensione dovrà essere accreditata sul mio conto corrente. Se così fosse, sarebbe, almeno inizialmente, un problema. Fino a oggi mi avvalgo di uno sportello bancario presso la mia azienda, ma con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente chiuderò il conto. Non comprendo la necessità di far accreditare la pensione sul conto bancario, dato che il pagamento avverrà tramite Poste Italiane senza alcun rischio di riciclaggio. Come stanno realmente le cose?

T.D. - UDINE

Nicola Forte

Le indicazioni fornite dal datore di lavoro del lettore sono corrette. Non è possibile riscuotere in contanti, recandosi in uno degli sportelli di Poste Italiane, una pensione il cui importo superi i mille euro.

La disposizione è stata prevista dall'articolo 12 del Dl 201/2011 (cosiddetto decreto Monti) e risponde a esigenze diverse rispetto alla normativa in materia di antiriciclaggio. Le finalità potranno essere meglio comprese con la lettura del comma 4-ter del Dl citato, che ha previsto tale obbligo «al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante». La gestione del denaro contante dà luogo, in generale per ogni soggetto, ma anche per gli enti pensionistici, a costi aggiuntivi. Ad esempio, devono essere sopportati i costi necessari a garantire la sicurezza durante la fase di trasporto fino ai punti di pagamento delle pensioni. La norma, quindi, intende contribuire alla riduzione delle spese gravanti sulla Pa, e per tale ragione i trattamenti pensionistici devono essere accreditati su un conto corrente del soggetto avente diritto alle

somme in questione.

Applicazione ampia

Il cosiddetto obbligo di tracciabilità scatta, peraltro, solo per gli importi superiori a mille euro. Negli altri casi è possibile continuare a riscuotere le somme in contanti.

L'applicazione della norma è però più ampia, riguardando anche gli stipendi, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, le somme corrisposte anche ai prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento.

Il conto corrente non rappresenta, tuttavia, l'unica possibilità. Infatti, i pagamenti possono essere effettuati anche tramite strumenti di pagamento elettronici postali (ad esempio, tramite accredito sul conto corrente postale), comprese carte di pagamento prepagate.

Tornando al caso proposto dal lettore, dopo che la pensione sarà stata accreditata sul conto corrente bancario o postale, il pensionato potrà effettuare il ritiro del denaro contante nella banca (ove risulta aperto il conto) o a uno sportello di Poste Italiane. Dunque, dopo che la pensione sarà stata accreditata sul conto postale, il pensionato potrà uscire dal medesimo ufficio con il denaro contante

prelevato. Se egli non comunicherà gli estremi del conto corrente bancario o postale, non potrà ricevere il pagamento, ma non perderà il diritto a ricevere le somme che gli spettano. Una volta segnalati gli estremi, si avvierà nuovamente l'iter per ricevere l'accredito dei ratei di pensione o dello stipendio che saranno rimasti fino a quel momento "congelati".

Ulteriori disposizioni

Nel sistema normativo sono in vigore ulteriori disposizioni, aventi altre finalità, che rendono necessario l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, vietando l'uso del contante.

Una di queste è costituita dall'articolo 49 del Dlgs 231/2007 con finalità di prevenzione del riciclaggio. Secondo tale previsione è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore - o, in generale, di titoli al portatore - effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a mille euro. L'obbligo scatta indipendentemente dalla causa e quando il trasferimento del contante avvenga tra soggetti diversi. È anche irrilevante l'esistenza di un vincolo di parentela. Ad esempio, se Tizio presta al fratello la

somma di 2.000 euro, il trasferimento non potrà essere effettuato in contanti, ma con bonifico o con assegno bancario non trasferibile, assegno circolare eccetera. Se Tizio si reca in banca e preleva la somma, il comportamento è corretto, in quanto il denaro giacente sul conto bancario è già nella sua disponibilità (non appartiene, infatti, a un altro soggetto). Se, tuttavia, lo stesso Tizio trasferisce il contante al fratello, egli commette una irregolarità ai fini della normativa antiriciclaggio.

Un'altra norma (contenuta nella legge di stabilità del 2014, la 147/2013) ha previsto la tracciabilità per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative. Il ministero delle Finanze ha chiarito che, per gli importi inferiori a 1.000 euro (limite previsto ai fini dell'antiriciclaggio), si può effettuare il pagamento in contanti. La finalità della norma è quella di conservare traccia delle transazioni in contanti, e l'esigenza può ritenersi soddisfatta fornendo l'attestazione del pagamento in contante tramite, ad esempio, una semplice ricevuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NORME E CIRCOLARI

Tracciabilità delle pensioni e di altre somme corrisposte dalla Pa

Gli stipendi, le pensioni, i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni (centrali e locali) e dai loro enti, continuativamente a prestatori d'opera, e ogni altro tipo di emolumento, di importo superiore a 1.000 euro, devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali (per esempio conti correnti bancari, postali) o carte prepagate

Articolo 12, comma 2, del Dl 201/2011

Nell'individuare i pagamenti che superano il limite di 1.000 euro non vanno considerati gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità, né i casi in cui la soglia è superata per la concomitanza di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somme aggiuntive.

Messaggio Inps 10885 del 28 giugno 2012

Tracciabilità ai fini dell'antiriciclaggio

È vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o, in generale, di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Articolo 49 del Dlgs 231/2007

Tracciabilità dei canoni di locazione

È obbligatorio provvedere al pagamento dei canoni di locazione per immobili di tipo abitativo con modalità in grado di assicurare la tracciabilità del denaro contante eventualmente utilizzato.

Articolo 50, comma 50, della legge 147/2013 (legge di stabilità del 2014)

I pagamenti dei canoni di locazione di importo inferiore a 1.000 euro possono essere effettuati in contanti. La disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2014 ha introdotto l'obbligo di conservare traccia delle transazioni in contanti, tramite prova documentale, intervenute tra locatore e conduttore. Gli importi pari o superiori a 1.000 euro devono essere pagati con assegni non trasferibili, bonifici o, in generale, con mezzi diversi dal contante.

Nota del ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, protocollo Dt 10492 del 5 febbraio 2014

LE PAROLE CHIAVE

Compensazione

I contribuenti possono compensare i crediti e i debiti nei confronti degli enti impositori (Stato, Inps, enti Locali, Inail, Enpals) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Le compensazioni avvengono usando il modello F24, che permette di riportare nelle diverse sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti.

Fisconline

Il servizio telematico Fisconline consente di effettuare i propri adempimenti tributari, quali la presentazione di dichiarazioni, i pagamenti d'imposta, le registrazioni di contratti di locazione. Possono usare questa piattaforma tutti i contribuenti, compresi quelli residenti all'estero, che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per più di 20 soggetti e non sono già abilitati a Entratel.

Home banking

Servizio che consente di collegarsi, tramite un pc o un tablet, al proprio conto corrente bancario o postale per consultarlo ed effettuare operazioni quali la predisposizione di bonifici, il pagamento dei modelli F24 e delle bollette, la sottoscrizione e l'acquisto di titoli.

Tracciabilità del denaro

Insieme di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, per assicurare il trasferimento di somme a un altro soggetto e indipendentemente dalla causa sottostante. Sono, ad esempio, mezzi di pagamento tracciabili l'assegno bancario e quello circolare, il bonifico bancario, il bancomat, la carta di debito (bancomat), la carta di credito, il conto corrente postale.

Tracciabilità del contante

Documentazione idonea ad assicurare traccia delle transazioni in contante avvenute tra due soggetti diversi. Essa può essere rappresentata da qualsiasi prova documentale, comunque formata, purché chiara e in grado di dimostrare il trasferimento di una determinata somma di denaro contante.